

Associazione Culturale Terrestre

STATUTO

Art.1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione culturale denominata "TERRESTRA", con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'organizzazione ha sede legale in Sant'Agata sul Santerno (RA), via San Vitale, 13.

Art.2 - Principi

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità delle strutture, elettività, gratuità delle cariche associative.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa regione senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Art.3 - Scopi e finalità

L'organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale, civile e culturale; per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere in particolare:

- attività di interesse e utilità pubblica nei settori dell'agricoltura non convenzionale, della conservazione dell'ambiente e della biodiversità anche mediante progetti permaculturali;
- forme di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche agro-ambientali, anche mediante workshop;
- attività culturali anche pratiche conferenze, workshop, seminari, concerti, proiezioni di film e documentari;
- attività di studio, ricerca e di tipo editoriale: articoli, riviste, CD-ROM, DVD, libri e manuali;
- organizzazione di mostre e installazioni site-specific d'arte contemporanea; presentazioni pubbliche di eventi nell'ambito dell'arte contemporanea;
- creazione, pubblicazione, presentazione e distribuzione di libri e video d'artista; raccolta e conservazione di libri e cataloghi d'arte contemporanea e materiale video-cinematografico nella biblioteca e nella videoteca dell'Associazione per la pubblica consultazione;

Art.4 - Aderenti all'associazione

Possono aderire all'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; soci non ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Il numero è illimitato.

Art.5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, e controfirmata dal Consiglio direttivo. I soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno il diritto al voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi da privati; contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; Contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.7 - Organi Sociali dell'organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- L'Assemblea Generale dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite, hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 8 - Assemblea generale dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

I soci devono essere in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Le decisioni dell'associazione possono essere prese anche attraverso votazioni per posta elettronica, teleconferenza o altri metodi che non richiedono la presenza fisica dei membri.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, essa è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione ed in caso di sua assenza dal vice presidente. La convocazione avviene per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. Con l'accordo del consiglio direttivo, l'assemblea potrà svolgersi per via elettronica usando metodi che non richiedano la presenza fisica degli iscritti.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale o mediante invio per posta elettronica. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modifica dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Terrestre. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente: ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi; è il responsabile legale del sito internet dell'associazione. Con la decadenza del suo incarico, trasferisce la proprietà del detto sito al nuovo presidente; è autorizzata/o ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 12 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto (1/5) degli aderenti. Le relative deliberazioni, sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Scioglimento dell'organizzazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell'11/8/1991.